CONSIGLIO DEI MINISTRI/Ok a due dlgs sulle autorizzazioni d'impresa e gli enti camerali

Scia, consulenze gratis in p.a.

Assistenza pubblica sui placet, salvo i diritti di segreteria

DI MARILISA BOMBI

e pubbliche amministrazioni faranno consulenza gratuita su come compilare e presentare comunicazioni, Scia e richieste di autorizzazione, salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge. E questo per tutti i procedimenti collegati all'attività di impresa o per il settore dell'edilizia, che il governo ha elencato in una specifica tabella. Tabella che integra il decreto legislativo sulla cosiddetta Scia2, approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei ministri.

Diventa, inoltre, obbligatorio il parere delle associazioni di categoria per le limitazioni al commercio in centro storico previsto dal codice Urbani. E ancora, arriva una individuazione precisa del regime amministrativo da applicare per il commercio, la somministrazione e alcune tipologie di attività artigiana o disciplinate dal testo unico di pubblica sicurezza. Il governo ha così rispettato i tempi di marcia; il dlgs completa il percorso avviato con la legge Madia dello scorso anno, ovvero la legge 124/2015. Il primo passo su questa strada è stato il dlgs 126/2016 ma, vista la complessità della materia, era stato deciso lo stralcio della individuazione, disposta con tabella, delle tipologie procedimentali alle quali va ricondotta l'attività di impresa in alcuni specifici settori. Ciò in quanto il medesimo decreto approvato ieri ha specificatamente previsto l'emanazione di uno o più ulteriori decreti integrativi per le attività non ancora individuate ed ipoteticamente ancora da semplificare. Corposa la cosiddetta tabella A, allegata al decreto, suddivisa in due distinte parti: una prima relativa all'attività di impresa e la seconda relativa all'edilizia, fermo restando che con il nuovo decreto legislativo si va anche a modificare diverse disposizioni contenute nel T.u. edilizia, ovvero il dpr 380/2001. Il provvedimento era stato licenziato dal governo, in via preventiva, già il 15 giugno scorso e ha superato, con parere favorevole - seppure a volte condizionato - il complesso iter procedimentale. Lo stesso, infatti, vagliato dalla Conferenza unificata nella riunione del 29 settembre ha visto recepite le richieste delle regioni, nel senso che gli enti locali territoriali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal decreto, potranno prevedere livelli ulteriori di semplificazione. Il decreto, nella sua stesura definitiva, tiene conto anche delle osservazioni fornite dal Consiglio di stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi il 21 luglio scorso Dalla lettura dei pareri espressi e del testo approvato ieri in Consiglio dei ministri, in sostanza, si può prendere atto che sono state comples-

sivamente recepite le istanze degli enti preposti alla tutela dei diversi interessi. Degna di nota, peraltro, è l'abrogazione dell'art. 126 del Tulps il quale prevedeva l'obbligo di comunicare al comune il commercio di cose antiche e che l'ente locale era tenuto a segnalare agli uffici preposti alla tutela dei beni culturali, in base al codice Urbani. Corto circuito questo che rimuove, con un colpo di spugna, le attività di monitoraggio sul commercio di antichità.



